SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965

(44ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate » **(940)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 856, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
ARTOM 862, 863, 864, 865, 866, 867
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868
FRANZA 859, 863, 864, 867
MARTINELLI 862
MILITERNI, *relatore* . . 858, 859, 862, 863, 864, 865, 866, 867
SALARI 857
SALERNI 860
VALENZI 856, 861, 863, 865, 867, 868

« Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'ospedale civile "San Giovanni di Dio" di Crotone » **(958)** (*D'iniziativa dei senatori Spezzano e Pugliese*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 844, 845, 846
BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 845, 846
GIGLIOTTI 846
SALERNI, *relatore* 845, 846

« Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze » **(1074)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 868, 869
BERTOLI 869
PELLEGRINO 869
RODA 869
VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 868, 869

« Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti » **(1083)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 846, 853, 855
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 852, 853, 855
BRACCESI, *relatore* 846
FORTUNATI 848
FRANZA 848, 849
GIGLIOTTI 852
MARTINELLI 849
PIRASTU 851, 852, 855
SALERNI 853
STEFANELLI 851

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Mammucari, Martinelli, Militerni, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Valenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Bensi, Valsecchi e Vetrone e per il tesoro Belotti.

P E L L E G R I N O, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano e Pugliese: « Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'ospedale civile " S. Giovanni di Dio " di Crotone » (958)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano e Pugliese: « Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'ospedale civile " S. Giovanni di Dio " di Crotone ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, per il prezzo unitario di lire 4.500 il metro quadrato e per il totale di lire 101.475.000, all'ospedale civile « S. Giovanni di Dio » di Crotone metri quadrati 22.500 del fondo Pignera, sito in Crotone, riportato nel catasto al foglio 45, particella n. 2-*sub* A e n. 98-*sub* B, confinante a nord-ovest con la restante particella n. 2, a sud-ovest con la restante particella n. 98 ed a est con la particella n. 4 dello stesso foglio.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione Igiene e sanità ha espresso il seguente parere:

« L'Amministrazione dell'ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone (Catanzaro), per la insufficienza numerica dei posti letto (140 per 200.000 abitanti), per le deficienze architettoniche e funzionali dello stabile, oltrechè per la mancanza di servizi centralizzati (riscaldamento, servizi igienici, reparto isolamento, ostetricia, eccetera), deliberò la costruzione in Crotone di un nuovo ospedale di 140 letti che potesse meglio rispondere alle esigenze igieniche, scientifiche, tecniche e sociali.

Le autorità amministrative e sanitarie, provinciali e governative, riconosciuta la giustezza della richiesta, l'approvarono concedendo il finanziamento.

Gli attuali 140 posti letto invero, a parte le gravi e non più concepibili manchevolezze dell'ospedale, rappresentano una percentuale dello 0,7 per cento, del tutto irrisoria in rapporto a quella minima del 6 per cento (corrispondente nel nostro caso a 1.200 posti letto), ritenuta oggi indispensabile per fronteggiare in maniera abbastanza soddisfacente i nuovi compiti profilattici, diagnostici e terapeutici ai quali deve corrispondere l'ospedale, nucleo dell'assistenza sanitaria, secondo i criteri moderni della politica sanitaria, stanti gli indirizzi in materia seguiti dal Governo.

Per la cennata situazione di inadeguatezza qualitativa e quantitativa dell'ospedale di Crotone, anche la costruzione del nuovo ospedale di 140 posti letto rappresenterà un modesto miglioramento.

Il numero dei posti letto salirà dallo 0,7 per cento all'1,4 per cento, semprechè si lasci in vita il vecchio ospedale, evidentemente con opportune migliorie, e magari con compiti limitati. Contrariamente, per quanto concerne il numero dei posti letto, le cose resterebbero invariate, risolvendosi in una sostituzione, e non in un aumento.

Tuttavia, la costruzione del nuovo ospedale rappresenta pur sempre un passo avanti, assicurando un minimo di tutela sani-

taria a quella popolazione. Va pertanto sostenuta e incoraggiata.

Primo passo per utilizzare il finanziamento e procedere alla costruzione dell'ospedale è l'acquisto del suolo dove far sorgere l'opera.

Per contenere peraltro la spesa dell'area edificabile, e per una buona ubicazione dello stabile, l'amministrazione dell'ospedale di Crotone ha preso contatto con l'Amministrazione demaniale ricevendo la promessa di vendita di un suolo di metri quadrati 22.500 al prezzo di lire 4.500 al metro quadrato, per un totale di lire 101.575.000.

L'Amministrazione demaniale però, per poter procedere alla vendita, a norma della legge 19 luglio 1960, n. 757, ha bisogno di un'autorizzazione, fine al quale tende il disegno di legge n. 958 dei senatori Spezzano e Pugliese: « Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'ospedale civile "S. Giovanni di Dio" di Crotone ».

Pertanto, la 11ª Commissione del Senato, tenuto conto delle ragioni igieniche, scientifiche e sociali che militano in favore della costruzione del nuovo ospedale in Crotone, esprime parere favorevole al disegno di legge n. 958.

S A L E R N I , *relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame concerne l'autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone per consentire la costruzione di un nuovo ospedale da parte dell'Amministrazione dell'ospedale « S. Giovanni di Dio » di Crotone. Esiste già *in loco* un vecchio ospedale, però assolutamente insufficiente alle necessità della zona, in quanto fanno capo a Crotone 30 Comuni con ben 200.000 abitanti, di cui 45.000 residenti nel capoluogo. Quindi l'opportunità della costruzione di questo nuovo ospedale è in modo assoluto incontestabile.

L'area che sarebbe oggetto della vendita è di metri quadrati 22.500: si tratta di terreno sdemanializzato e quindi di un bene patrimoniale disponibile. Il prezzo è stato fissato in ragione di lire 4.500 il metro quadrato, per un importo complessivo di lire 101.475.000, che fa carico al Comune.

Ora io credo che la Commissione non potrà non tener conto dell'alto fine morale e sociale che ci si propone con la costruzione del nuovo ospedale; per cui, anche se il prezzo potrebbe essere discusso in ordine a quello praticato per altre cessioni, credo che il fine da perseguire sia tale da consentirci di autorizzare la vendita, tanto più che ha luogo tra lo Stato ed un altro ente pubblico.

Naturalmente, la necessità di una rapida approvazione del disegno di legge è determinata anche dal fatto che è previsto l'impiego di notevole mano d'opera locale.

Quanto sopra detto, ritengo che sotto tutti i riflessi l'autorizzazione alla vendita possa essere data con piena tranquillità, per cui propongo agli onorevoli colleghi di voler esprimere voto favorevole sul disegno di legge.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo propone un emendamento all'articolo unico per quel che riguarda le « particelle » catastali.

S A L E R N I , *relatore*. La dizione proposta dal Governo, sostitutiva dell'attuale formulazione, è la seguente: « L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, per il prezzo unitario di lire 4.500 il metro quadrato e per il totale di lire 101.475.000, all'ospedale civile "S. Giovanni di Dio" di Crotone il terreno demaniale sito in Crotone, facente parte del fondo Pignera e contraddistinto nel catasto terreni di detto Comune al foglio 45, porzione della particella n. 2 e porzione della particella n. 98, della superficie complessiva di metri quadrati 22.500, confinante a nord-ovest con la restante particella n. 98 e ad est con la particella n. 4 dello stesso foglio ».

A questa formulazione bisognerebbe aggiungere un altro comma, oppure un articolo 2, con cui si autorizza il Ministro delle finanze a provvedere all'approvazione del relativo atto di vendita.

P R E S I D E N T E . Meglio fare un articolo separato.

S A L E R N I , *relatore*. Gli emendamenti proposti credo possano effettivamente soddisfare la Commissione oltre che dal punto di vista formale, anche dal punto di vista giuridico.

G I G L I O T T I . Il nostro Gruppo è favorevole sia al disegno di legge che agli emendamenti proposti. Qual'è la situazione ospedaliera della Calabria è noto. Io, pur risiedendo a Roma, sono calabrese e vado ogni anno in Calabria: la situazione degli ospedali calabresi e la peggiore di tutta Italia. Quindi la costruzione di un nuovo ospedale a Crotone — cittadina che sta acquistando sempre maggiore sviluppo anche dal punto di vista industriale — è più che necessaria.

Per quanto riguarda il prezzo, secondo me vendite di questo genere si potrebbero fare per un prezzo fittizio, dato il fine che si vuole perseguire. Per cui, nel caso in esame, che il prezzo sia conforme al valore dei suoli a Crotone, o sia inferiore a tale valore, è cosa che non ha alcuna importanza.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo sul disegno di legge, con gli emendamenti proposti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ricordo alla Commissione che il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge. Il relatore ha, dal suo canto, proposto un articolo aggiuntivo. La nuova formulazione dell'articolo unico, che diventerebbe articolo 1, è del seguente tenore: « L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, per il prezzo unitario di lire 4.500 il metro quadrato e per il totale di lire 101.475.000, all'ospedale civile " S. Giovanni di Dio " di Crotone il terreno demaniale sito in Crotone, facente parte del fondo Pignera e contraddistinto nel catasto terreni di detto Comune al foglio 45, porzione della particella n. 2 e porzione della particella n. 98, della superficie complessiva di metri quadrati 22.500, confinante a nord-ovest con la restante particella n. 2, a sud-ovest con la restante particella n. 98 e ad est con la particella n. 4 dello stesso foglio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Il relatore, come ho prima detto, ha proposto un articolo 2, del seguente tenore: « Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo atto di vendita ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti » (1083)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricorda l'Allegrini, nella prefazione alla quarta edizione del suo volumetto « La Cassa depositi e prestiti nella legislazione e nella pratica », che, per quanto riguarda la legislazione sulla Cassa stessa, non può che ripetersi il verso dantesco che suona così: « Fai tanto sottil provvedimenti che a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili »; perchè il testo unico richiamato nel disegno di

legge al nostro esame è ancora quello del gennaio 1913 ed il regolamento è sempre quello del 1919, ma numerose leggi successive sono intervenute, in realtà, a modificarli..

D'altro canto, se si pensa agli enormi compiti che la Cassa dovrebbe svolgere soprattutto nel ramo « prestiti », in virtù dei tanti provvedimenti legislativi in corso, per l'edilizia scolastica, per quella popolare, per le opere igieniche, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali, risulta evidente che un aggiornamento del richiamato testo unico è davvero necessario, così per quanto riguarda i mezzi di provvista come per quanto riguarda l'impiego dei medesimi.

Il ricordato testo unico, al titolo IV, Capo I, riguardante gli impieghi in generale, precisava, al primo comma dell'articolo 68, che « i fondi eccedenti i bisogni del servizio della Cassa depositi e prestiti dovranno essere impiegati, con l'assenso del Ministero del tesoro:

a) in prestiti ai comuni, alle provincie, ai loro consorzi, ai consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di derivazione ed uso di acqua a scopo industriale ed ai consorzi per opere idrauliche;

b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

c) in buoni del Tesoro;

d) in conto corrente al Tesoro dello Stato;

e) in cartelle di credito fondiario;

f) in cartelle di credito agrario;

g) in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali;

h) in obbligazioni del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908;

i) in altri modi stabiliti dalla legge ».

Il testo che si propone in sostituzione del suddetto comma ha due scopi: togliere, in primo luogo, ogni dubbio circa l'impiego dei mezzi di provvista, prescindendo da qualsiasi qualificazione circa la provenienza dei fondi stessi; ed infatti la formula: « I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati, eccetera », costituisce un'importante novità.

In secondo luogo, ci si proporrebbe una migliore, più razionale ed elastica indicazione delle possibilità di impiego. Si è ritenuto necessario, infatti, raggruppare più organicamente le forme di impiego, e si sono aggiunte, all'elencazione, le obbligazioni degli Enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge, e questo, dice la relazione ministeriale, per riaffermare la piena possibilità di intervento della Cassa stessa, in determinate situazioni di mercato, in favore degli Enti cui la legge ha riconosciuto un particolare interesse nazionale.

L'articolo 2 della proposta di legge abroga interamente l'articolo 69 del testo unico, che così disponeva: « Tutti i fondi della Cassa depositi e prestiti, provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari, saranno impiegati per non meno di una metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e per il resto in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi, o su conto corrente col Tesoro ».

Tale abrogazione, invero, costituisce forse la parte più importante del provvedimento, in quanto, pur lasciando alla responsabile valutazione del Consiglio d'amministrazione e all'approvazione del Ministro del tesoro l'impiego delle provviste, permetterà più largo accoglimento delle richieste dei Comuni e delle Provincie, tanto per quello che riguarda la copertura dei disavanzi economici, quanto per quello che riguarda la accresciuta domanda di prestiti per la esecuzione di opere pubbliche.

Infine anche l'articolo 3, sempre nell'intento di soddisfare le richieste ora accennate, prevede la possibilità per la Cassa, contrariamente alle norme in vigore, di disporre, con apposite deliberazioni e con consenso del Ministro del tesoro, il prelevamento dai fondi dei conti correnti postali di somme non superiori ad un terzo del saldo, al 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione stessa, del conto corrente che la Cassa intrattiene col Tesoro dello Stato.

Il disegno di legge merita, a mio avviso, l'urgente approvazione anche in relazione ai provvedimenti adottati ed agli indirizzi

seguiti per il superamento dell'attuale congiuntura.

Per conoscenza degli onorevoli colleghi, pur non avendo ancora i dati ufficiali della situazione della Cassa al 31 dicembre 1964, che sono in elaborazione, posso dire che durante l'anno scorso le provviste della Cassa aumentarono di 187 miliardi di lire, dei quali 105 miliardi provenienti dai buoni postali; a tale somma si aggiungono 113 miliardi di interessi su prestiti in precedenza contratti. In totale, quindi, si arriva a circa 300 miliardi.

Nello stesso esercizio furono concessi mutui per lire 472 miliardi, dei quali 145 miliardi per opere istituzionali (cioè per i compiti normali della Cassa depositi e prestiti), 266 miliardi a copertura del *deficit* di bilanci comunali e provinciali, e 57 miliardi per l'edilizia popolare.

Questi dati ho ritenuto mio dovere esporre per consentire una più approfondita discussione del disegno di legge.

F O R T U N A T I . Noi ci rendiamo perfettamente conto dei motivi immediati e contingenti che giustificano l'approvazione del disegno di legge onde consentire alla Cassa depositi e prestiti di venire incontro alle particolari esigenze dei Comuni e delle Provincie. Da questo punto di vista ritengo che non si possa essere contrari alla sua approvazione ; ritengo, peraltro, che in prosieguo di tempo, e non a lunga scadenza, bisognerà esaminare più attentamente la costituzione, il funzionamento e i compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti

Io credo, in altri termini, che la situazione degli Enti locali sia tale da imporre — per un certo periodo di tempo e in attesa che si attui non soltanto una riforma tributaria di carattere generale, che riguardi la finanza dello Stato e la finanza degli Enti locali, ma anche una riforma in rapporto alla spesa pubblica nei vari livelli dell'ordinamento pubblico del nostro Paese — di circoscrivere l'attività della Cassa depositi e prestiti.

Vi sono, in alcune grandi città italiane, problemi grossi che dovranno essere affrontati anche a breve scadenza, città che devono superare difficoltà non lievi; da questo punto di vista penso che occorra fare in modo che la Cassa depositi e prestiti limiti il più possibile la sua sfera di attività. A me pare, infatti, che la formulazione dell'articolo 1, anche con i vantaggi della soppressione dell'articolo 69 del testo unico e con i vantaggi derivanti dall'articolo 3, consenta un eccessivo campo di manovra alla Cassa depositi e prestiti. A mio giudizio, inoltre, non sarebbe neppure giuridicamente esatto porre sullo stesso piano enti pubblici, che in un certo senso sono organi dello Stato (Comuni e Provincie), con i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.

Comunque, data l'urgenza del disegno di legge, credo che non sia il caso, in questo momento, di mettere in discussione questi problemi e di proporre emendamenti e modifiche. Vorremmo, peraltro, invitare il Governo ad esaminare attentamente la situazione, in modo da dare alla Cassa depositi e prestiti una funzionalità connessa con tutta la situazione che si pensa progressivamente di modificare nei rapporti tra Comuni, Provincie — e successivamente Regioni — e lo Stato nel suo complesso.

Questo mi pare sia un problema decisivo per determinare non una sfasatura, ma un rapporto corrente tra le esigenze istituzionali, nei vari livelli, dell'ordinamento statuale italiano, le possibilità di credito e la necessità di esercitare una certa azione nel campo delle opere pubbliche e delle opere sociali.

F R A N Z A . Io sono perplesso, signor Presidente, sul disegno di legge in esame perchè la fortuna e la prosperità della Cassa depositi e prestiti sono da porre in relazione al suo antico ordinamento e alle garanzie che questo ordinamento dava a tutti i cittadini che fanno affluire il frutto delle proprie fatiche, attraverso gli uffici postali, alla Cassa depositi e prestiti.

Ora sappiamo bene che il fulcro di questo ordinamento era costituito proprio dagli articoli 68 e 69 del testo unico, nè possiamo prevedere, egregio Presidente, quali saranno le ripercussioni di questa nuova

disciplina, molto libera sotto varî aspetti, che noi andiamo ad imporre alla Casse depositi e prestiti; nè possiamo sapere quali saranno le ripercussioni di una quasi politicizzazione della Cassa depositi e prestiti, perchè non dobbiamo dimenticare che le decisioni in merito agli interventi della Cassa saranno prese, volta a volta, in base a deliberazioni del Consiglio di amministrazione, il quale, con l'assenso del Ministro del tesoro, potrà disporre dei fondi in misura anche superiore a quella che la legge consente. Quindi, a seconda delle necessità, del momento politico, il che pone in pericolo la stabilità di un istituto che, proprio in relazione al suo ordinamento, potrebbe essere veramente efficiente.

Queste sono le ragioni per le quali, signor Presidente, dichiaro di astenermi dal voto sul disegno di legge, non sentendomi di votare a favore.

M A R T I N E L L I . Credo che tutti dobbiamo riconoscere l'opera preziosa che la Cassa depositi e prestiti ha sempre svolto, in particolare in questi ultimi anni, in favore soprattutto degli Enti locali. Tale opera si è espressa nei confronti dei Comuni e delle Provincie per la costruzione di opere assistite dal contributo dello Stato, settore nel quale maggiormente è sentita la esigenza del finanziamento. Lo Stato ha avvertito il dovere di concorrere all'attuazione delle opere pubbliche sia direttamente, sia aiutando gli Enti locali, in grado di rinunciare al contributo dello Stato, ad ottenere finanziamenti trentacinquennali con un saggio d'interesse che non trova riscontro presso alcun altro Istituto di credito autorizzato.

Noi, in Lombardia, usiamo fare il confronto con la Cassa di risparmio, che è l'istituto che fa pagare meno il denaro agli Enti locali, esclusa la Cassa depositi e prestiti: ebbene, abbiamo avuto un saggio minimo del 6,25 per cento di fronte al 5,50 della Cassa depositi e prestiti. Attualmente tale saggio è del 6,75 per cento e, per taluni tipi di mutuo, del 7,25, senza mai raggiungere il limite trentacinquennale ma, nell'ipotesi più favorevole, raggiungendo i 30 anni, mentre non rare volte si sono avute ratizzazioni venticinquennali e talvolta anche quindicennali. C'è stato, è vero, un *plafond* di crediti che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde ha messo a disposizione, al 5 per cento, per l'esecuzione di opere igieniche, ma si tratta di somma molto modesta.

Bisogna, quindi, riconoscere che la Cassa depositi e prestiti ha compiuto un'opera che è stata sicuramente preziosa, seppure in questi ultimi anni resa più difficile dal fatto che lo Stato si è trovato nella necessità di ricorrere a questa leva per altri tipi di intervento: è stato dilatato il settore delle cartelle fondiarie e, ultimamente, attraverso determinate operazioni, che altrimenti non sarebbero andate a buon fine, è stato largamente ampliato il portafoglio obbligazionario della Cassa depositi e prestiti. Inutile, a questo punto, ricordare che per una cifra che supera i 200 miliardi (e che non so se la Cassa abbia ricollocato, ma non credo) si è operato un finanziamento nei confronti del CNEL.

Al 30 novembre 1964 — i dati al 31 dicembre non sono stati ancora resi noti — il conto corrente intrattenuto dalla Cassa depositi e prestiti con il Tesoro presentava un ammontare di 992 miliardi, *grosso modo* mille miliardi. Peraltro, è da aggiungere subito che da qualche anno si registra una lieve diminuzione di tali disponibilità, il che significa che il Tesoro ha rinunciato a valersi di questo afflusso di mezzi che avrebbe potuto ottenere senza infastidire altri settori. Comunque, di fronte a nuove richieste, si è dovuto per forza di cose pensare a modificare l'articolo 68 del testo unico, introducendo la facoltà di impiegare i fondi comunque affluiti. E quel « comunque » toglie la netta distinzione che sempre è esistita nella Cassa fra i proventi dei buoni postali fruttiferi — che sono un risparmio a lunga permanenza — e i conti correnti postali, che dovrebbero, per la parte non vincolata, essere considerati come conti correnti bancari. Con l'introduzione di quel « comunque » si dà praticamente facoltà alla Cassa depositi e prestiti di utilizzare i fondi per prestiti a Comuni, Pro-

vincie, e loro consorzi, ai consorzi di bonifica, d'irrigazione e di miglioramento fondiario; in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale; in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge; in conto corrente con il Tesoro dello Stato e, infine, negli altri modi stabiliti da apposite leggi, prelevando, in caso di necessità, dai fondi dei conti correnti postali somme nei limiti di un terzo del saldo, al 31 dicembre dell'anno precedente, del conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro.

Quali sono le nuove possibilità di impiego? Lo dice l'articolo 1 alla lettera *d*): in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge. Sono già in vigore leggi che danno alla Cassa la facoltà di far parte, come organismo costituente, del fondo sociale di alcuni Enti. Con la nuova norma, la Cassa può ora sottoscrivere anche obbligazioni di tali Enti.

Vi è poi il dettato della lettera *f*), sempre dell'articolo 1, che è veramente amplissimo: negli altri modi stabiliti da apposite leggi Come dire che se noi non saremo cauti, nelle varie leggi che andremo approvando, a dare l'autorizzazione di utilizzare i fondi della Cassa depositi e prestiti, quest'ultima potrà essere considerata un mezzo di finanziamento per ogni evenienza. Ed invece non bisogna mai dimenticarne la struttura, perchè, se per ipotesi assurda — e un fenomeno del genere si è verificato al tempo dell'introduzione della dichiarazione unica dei redditi — i portatori di buoni postali fruttiferi dovessero presentarsi a chiederne il rimborso, ossia ad esercitare un diritto che loro spetta in qualsiasi momento, evidentemente l'officina carte valori dovrebbe mettersi a stampare un'enorme quantità di carta moneta.

Debbo, poi, rilevare che nel provvedimento in esame vi è una larga dilatazione delle possibilità di intervento, forse non del tutto gradita alla stessa Cassa depositi e prestiti, ma che risponde a quelle esigenze di finanza un po' ardita, un po' straordinaria che dobbiamo adottare in questo momento. E l'abrogazione dell'articolo 69 del testo unico è in correlazione appunto con gli ampliati compiti della Cassa che si vanno a stabilire con il nuovo primo comma dell'articolo 68 del testo unico. Infatti, il citato articolo 69 stabiliva di destinare a prestiti agli enti locali una metà dei proventi del risparmio postale e dei depositi volontari e ad investimenti in buoni del Tesoro l'altra metà; con la sua abrogazione si costituisce un fondo unico, facendo astrazione dalle caratteristiche rivestite dal risparmio affluito.

Ciò premesso, dichiaro che darò volentieri il mio voto favorevole al disegno di legge, proprio in considerazione che siamo di fronte ad un atto di politica straordinaria, perchè noi non possiamo in questo momento, nel quale occorre rilanciare taluni settori dell'economia caratterizzati dall'intervento diretto e determinante dello Stato, lasciare alcuni Enti in una situazione di carenza di mezzi finanziari. Lo Stato, d'altro canto, si trova nell'impossibilità di attingere, o, meglio, ritiene di non dover attingere mezzi finanziari da altri settori, perchè altrimenti tali fonti si inaridirebbero a danno di altre iniziative della nostra economia.

Darò, dunque, il mio pieno consenso all'approvazione del provvedimento, augurandomi che l'allargamento dei compiti della Cassa depositi e prestiti, che oggi corrisponde ad esigenze straordinarie, sia controllato dal Parlamento nella sua attuazione pratica.

F R A N Z A . Il grave è che non è stabilito un termine di scadenza per la nuova situazione che andiamo a determinare. Ecco allora che, a mio avviso, molto meglio si sarebbe potuto operare emanando di volta in volta leggi *ad hoc*.

M A R T I N E L L I . Mi spiego meglio: sono d'accordo che la Cassa depositi e prestiti venga a fruire di un panorama dilatato di interventi, ma mi auguro che il Parlamento, attraverso la relazione annuale, relazione che, quando ero Sottosegretario di Stato per il tesoro e presiedetti per tre anni la Cassa depositi e prestiti, feci modificare perchè non mi sembrava sufficientemente chia-

ra, possa esercitare il suo controllo, manifestando al Governo il suo giudizio favorevole o contrario, a seconda che l'azione della Cassa si sia mantenuta entro i limiti fissati o sia andata oltre.

Con l'apprezzamento, che ho ritenuto doveroso, per l'opera svolta dalla Cassa depositi e prestiti e con le successive considerazioni sulla natura della nuova leva straordinaria che andiamo a creare per la necessità di dare al Governo maggiori possibilità di movimento, ribadisco che darò il mio voto favorevole al disegno di legge in esame.

S T E F A N E L L I . Anche io ritengo opportuno muovere delle osservazioni relativamente alla lettera *f*) di cui al nuovo primo comma dell'articolo 68 del testo unico, osservazioni ricalcanti gli argomenti addotti dal senatore Martinelli.

Mi si consenta di ricordare, innanzitutto, che sono già in vigore leggi che dispongono la concessione di prestiti a varie Amministrazioni autonome nel corso della cui elaborazione noi intervenimmo, presso le varie Commissioni, per richiamare l'esigenza di dare, comunque, priorità assoluta alle necessità finanziarie dei Comuni, stante la nota situazione esistente in Italia nel settore degli enti locali.

Ciò premesso, va rilevato che l'approvazione del disegno di legge in esame è stata sollecitata dalla stessa Cassa depositi e prestiti, in considerazione del fatto — a tutti noto — che essa non ha potuto concedere, per il 1964, più di un terzo dell'importo dei mutui ammessi al ripiano dei bilanci economici degli enti locali. Sotto questo profilo, ritengo che possa essere superata ogni difficoltà e che possano essere tranquillizzati gli enti locali, garantendo che anche per il 1964 saranno concessi i due terzi dell'importo dei mutui necessari per il pareggio del bilancio economico e che si provvederà al saldo non appena sarà pervenuta la relativa documentazione.

Debbo far rilevare, tuttavia, che mi sembra che il provvedimento in discussione non risolva tutti i problemi perchè, nonostante il sollecito fatto la settimana scorsa di iscrivere all'ordine del giorno dell'odierna seduta il disegno di legge n. 982-*Urgenza*, presentato dal Governo — nella cui relazione è precisato che, non provvedendosi alla sua urgente approvazione, gli enti locali non saranno in grado neppure di deliberare sul bilancio — esso non figura tra quelli da esaminare oggi. La nostra richiesta aveva un preciso motivo, in quanto senza l'approvazione del disegno di legge n. 982 gli enti locali non possono deliberare sui bilanci con iscrizione a pareggio del *deficit* economico, perchè è proprio il suddetto provvedimento che autorizza tale operazione. Anzi, in linea teorica per lo meno, i Comuni non potrebbero deliberare su alcun bilancio, appunto per mancanza di un preciso disposto legislativo; peraltro sappiamo che essi sono stati sollecitati ad approvare i bilanci preventivi entro il decorso mese di marzo, onde consentire che la Commissione centrale per la finanza locale, la Giunta provinciale amministrativa, comunque l'organo di controllo e tutela, possano approvare i bilanci stessi entro un termine abbastanza breve, così da permettere infine ai Comuni di poter ratizzare in parte o tutto il *deficit* entro l'anno di competenza.

Si tratta, dunque, di un ritardo che va criticato, a meno che esso non sia da porre in relazione alle perplessità o agli studi in seno al Governo per la presentazione del disegno di legge n. 979, d'iniziativa di senatori comunisti, che tratta dell'assunzione, da parte dello Stato, del passivo dei Comuni e delle Provincie. Tale ritardo si potrebbe, infatti, spiegare solo con l'intenzione, da parte del Governo, di migliorare la portata del ricordato provvedimento, apportandovi quelle modifiche che allo stato attuale risponderebbero ad effettive necessità dei Comuni, per fronteggiare esigenze che sempre più si vanno maturando e che battono alle porte degli enti locali.

P I R A S T U . Signor Presidente, condivido pienamente le considerazioni fatte dal senatore Fortunati. In effetti, mi sembra che, almeno come orientamento. dovrebbe essere richiamata, dalla Commissione, la necessità di riportare la Cassa depositi e pre-

stiti alle sue funzioni primarie, destinando i fondi soprattutto agli enti locali; una necessità oramai indilazionabile, visto che la Cassa depositi e prestiti sta diventando ogni giorno di più l'istituto che fornisce mezzi finanziari allo Stato.

Nei bilanci di varie aziende autonome, infatti — Ferrovie, Monopoli, eccetera — figurano mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti; anzi, ultimamente, in un provvedimento mi sembra già approvato da entrambi i rami del Parlamento, si è ricorsi ad un mutuo con tale Cassa addirittura per la costruzione della sede del Ministero delle poste. Come dire che la Cassa depositi e prestiti sta diventando un fondo a disposizione per tutte le evenienze del Governo. E si tratta di un indirizzo che non accenna affatto a modificarsi, ma che, anzi, viene esasperato dal provvedimento in discussione, in cui si prevede la possibilità di allargamento delle facoltà della Cassa in base a future disposizioni di legge.

Mi sembra, invece, che non si possano avere grosse preoccupazioni per la garanzia da dare ai risparmiatori: se si determinasse, realmente, una situazione di panico, per cui tutti coloro che possiedono risparmi postali affluissero agli sportelli per ritirarli, si avrebbe un tale stato di *caos* e di crollo finanziario che è difficile ipotizzare e che porterebbe ben altri problemi che non quello della Cassa depositi e prestiti. Quindi non nutro in questo senso le preoccupazioni del collega Franza, mentre condivido le altre, che certamente turbano anche il senatore Franza, ossia che il disegno di legge in esame possa esasperare l'attuale orientamento, facendo sì che la Cassa depositi e prestiti intervenga in tutti i rami, dilatando a dismisura la sua attività e dimenticando la sua principale funzione.

Desidero poi chiedere all'onorevole Sottosegretario se il Governo conferma l'atteggiamento favorevole assunto alla Camera dei deputati nei confronti di due ordini del giorno presentati dal gruppo comunista.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo li ha accolti come raccomandazione.

P I R A S T U . Certo, non chiedo di più: desidero solo sapere se il Governo conferma tale orientamento; desidero essere assicurato cioè, che non vi sia stato un ripensamento. Uno dei due ordini del giorno riguarda la necessità di rivedere il tasso di interesse da corrispondere ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi, in modo che non risulti sperequato rispetto a quello corrisposto dal sistema bancario. I buoni postali fruttiferi rappresentano un tipo di risparmio a lungo termine, ma il loro possesso, oggi, non è molto invogliato, non ha un valido incentivo, a vantaggio di altre forme di risparmio del mercato. Per esempio, attualmente vige la clausola per cui se il possessore di un buono postale fruttifero lo ritira entro il primo anno, non riceve neppure una lira di interesse, cosa che non avviene con altre forme di investimento. Ed invece, per i riflessi che il risparmio postale presenta per la Cassa depositi e prestiti, per la considerazione che tale forma di risparmio si rivolge soprattutto ai meno abbienti, abbiamo interesse a facilitare l'acquisto di buoni postali fruttiferi. Pertanto, riteniamo che sia per lo meno opportuno stabilire, se non delle condizioni più vantaggiose, almeno un'equiparazione con altre forme di investimento. Ecco il motivo per cui chiediamo al Governo di confermare l'atteggiamento favorevole assunto alla Camera dei deputati, accettando le nostre considerazioni come argomento di studio e di raccomandazione.

G I G L I O T T I . Due brevissime raccomandazioni. Una è già stata fatta dai colleghi che mi hanno preceduto, ossia quella in ordine ai rapporti tra Comuni e Cassa depositi e prestiti. Il disegno di legge in esame deve costituire un primo passo verso la riorganizzazione del problema del finanziamento sia per le opere di interesse pubblico, sia per il ripiano dei disavanzi economici dei Comuni, tenuto conto del fatto che, finora, per tali ripiani i Comuni hanno ottenuto soltanto una parte dei finanziamenti necessari con pagamento trentacinquennale, mentre hanno dovuto far ricorso ad altri enti per la parte rimanente,

sopportando il pagamento di un tasso di interesse di circa l'8 per cento e una ratizzazione che mai ha raggiunto i 35 anni e che, in taluni casi, si è ridotta a 20. Ne è derivato che alcuni grossi Comuni — faccio il caso di Roma — si trovano oggi nella situazione di pagare interessi e quote d'ammortamento di poco inferiori alle entrate tributarie.

Seconda raccomandazione. Un tempo l'interesse dei conti correnti postali era del 2 per cento, poi fu diminuito all'1,50. Prego il Governo di studiare la possibilità di riportare tale tasso al 2 per cento, in modo da incrementare i depositi in conto corrente postale. Comunque, noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame.

S A L E R N I . Mi rendo conto delle preoccupazioni che animano i colleghi del gruppo comunista, e così pure non posso non condividere in parte i motivi sostenuti dal senatore Martinelli, perchè effettivamente ci troviamo di fronte ad una situazione contingente che postula l'accoglimento dell'articolo 1 del disegno di legge, con conseguente abrogazione dell'articolo 69 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453. Per quanto riguarda, poi, quello che ha detto il senatore Pirastu, condivido in pieno il suo pensiero.

Dichiaro, pertanto, anche a nome del mio Gruppo, che voterò a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, vorrei dire, interpretando — credo — il pensiero della Commissione, che una esigenza fondamentale, prevalente su tutte le altre, è quella del riordinamento della finanza locale. La Cassa depositi e prestiti, infatti, ha cominciato a trovarsi in difficoltà quando ha dovuto concedere ai Comuni somme ingenti per il ripiano dei bilanci. Nel 1964, su 484 miliardi di lire che la Cassa depositi e prestiti ha dato ai Comuni, il 47 per cento è andato a beneficio del ripiano dei bilanci, quindi non per opere pubbliche. Nel 1965, su 65 miliardi erogati a favore dei Comuni, 29 miliardi sono destinati al ripiano dei bilanci. E questa situazione continuerà ad aumentare perchè il *deficit*, per il 1964, dei bilanci comunali credo si aggiri sugli 800 miliardi di lire.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Supera gli 850 miliardi.

P R E S I D E N T E . Il debito dello Stato è minore! Pensate quindi in quali condizioni si trovano gli enti locali. La cura principale che si impone in questo momento allo Stato è di vedere di sistemare tale situazione, perchè se si continuerà di questo passo non si sa più dove la Cassa depositi e prestiti potrà prendere i denari per sovvenzionare tutti quelli che hanno bisogno di attingere, per le proprie necessità, a tali fondi.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio tutti gli onorevoli senatori che sono intervenuti mettendo a fuoco un problema che costituisce una grave preoccupazione per il Governo.

Il Ministero del tesoro condivide l'opinione che è stata qui autorevolmente espressa dal senatore Fortunati, relativa alla necessità di un riesame del funzionamento e dei compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti; ma desidererei che questa istanza venisse ricollegata con l'ultima istanza, quella espressa dal Presidente della Commissione in ordine a certe situazioni che sono diventate veramente angosciose, e alle quali il Governo non può non far fronte, pena la paralisi nel funzionamento di tutti gli enti locali.

Quindi, in questa situazione, tutte le discussioni possono trovare un loro fondamento, ma la realtà è che la Cassa depositi e prestiti, il nostro massimo e più illustre istituto, sul piano storico, di finanziamento delle opere pubbliche, è costretta ad intervenire con finanziamenti agli enti locali, in notevoli proporzioni, per il ripiano dei bilanci comunali. Questo è il primo snaturamento dei compiti originari della Cassa depositi e prestiti. Si potrà discutere fin che si vuole sulla giustezza di queste sovven-

zioni, ma, in effetti, senza di esse gli enti locali non vanno più avanti. Ed è già stato messo in evidenza poc'anzi che il *deficit* dei bilanci degli enti locali supera di 300 miliardi il *deficit* dello Stato. Questo postula un'urgente riforma della finanza locale; ma sarebbe inconcepibile tale riforma non accompagnata, contemporaneamente, da una riforma della legge comunale e provinciale, perchè non si può pretendere di regolamentare e disciplinare i mezzi a disposizione dei Comuni e delle Provincie senza aver riveduto a fondo i rispettivi compiti.

Ora io prego gli onorevoli senatori di voler considerare in modo particolare quanto ha detto il senatore Martinelli, che ci troviamo cioè di fronte a un provvedimento che può presentare l'aspetto di provvedimento collegato ad una politica un po' ardita, ma è un provvedimento assolutamente necessario, che va inquadrato in una situazione straordinaria, date le impellenti necessità degli enti locali.

Il Governo sarebbe ben lieto di circoscrivere il più possibile i compiti della Cassa; e qui è presente il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa, senatore De Luca, il quale sa benissimo che le raccomandazioni che pervengono dalla Commissione di vigilanza, ogni volta, al Consiglio di amministrazione della Cassa, che è presieduta, per legge, dal Ministro del tesoro, sono proprio queste: tornare ai compiti iniziali. Ma nella situazione di pesantezza nella quale si dibatte oggi la finanza statale, esiste notevole difficoltà a limitare agli enti locali gli interventi della Cassa depositi e prestiti, escludendo qualsiasi intervento verso altri settori.

Qui è affiorata, per bocca del senatore Pirastu, ed era già affiorata nella Commissione finanze e tesoro della Camera, un'altra esigenza, quella, cioè, che gli istituti abilitati al credito per le opere pubbliche debbano praticare uguali tassi, debbano concedere mutui di uguale durata, eccetera. Anche questo è un grosso problema che, evidentemente, comporta un riesame in profondità della situazione e dei compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti e di tutti gli altri Istituti similari.

Io penso che il Governo possa essere d'accordo su queste istanze, però deve dire in questo momento che, se non si vuole che la finanza locale venga a trovarsi in situazione di bancarotta, è necessario assolutamente che il problema del ripianamento del *deficit* dei bilanci comunali venga risolto.

Vorrei, poi, osservare al senatore Franza, proprio come corollario di quello che mi sono permesso di dire, che saremmo perfettamente d'accordo se si potesse avere la possibilità di tornare indietro; ma dobbiamo far fronte, necessariamente, a delle esigenze che sono assolutamente inderogabili. Nè può parlarsi di eccessiva politicizzazione della Cassa depositi e prestiti rispetto alla situazione preesistente, perchè il testo unico già prevede, quale presidente della Cassa, un organo politico, il Ministro del tesoro ed inoltre vi è da osservare che nei compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti vi è una chiara politicizzazione, nel senso della possibilità di destinazione dei mezzi a disposizione verso determinati settori.

Oggi non è possibile — ripeto — alla Cassa depositi e prestiti sottrarsi a questi compiti, direi urgentissimi, assolutamente inderogabili; e lo ha messo in evidenza il senatore Martinelli in quell'esegesi tecnica del contenuto del provvedimento che egli ha fatto e che mi esime dal tornare sui particolari. Sono compiti cui, ci auguriamo, la Cassa dovrà far fronte solo in via straordinaria, perchè auspichiamo per primi che il problema della finanza locale sia risolto in profondità

Il senatore Pirastu ha fatto cenno a due ordini del giorno che il Governo ha accolto, alla Camera, come raccomandazione: il primo è relativo al tasso di interesse da corrispondere ai sottoscrittori di buoni postali fruttiferi.

Io qui debbo dire che è un problema tremendo, quello di ripartire la massa del risparmio verso le destinazioni pubbliche e le destinazioni private: tutte e due le attività, sotto il profilo istituzionale, sono ugualmente necessarie. In passato si è dovuto rivedere il tasso per i buoni postali fruttiferi perchè si era determinata un'ec-

cessiva diminuzione dei mezzi a disposizione degli istituti bancari privati. Qui, forse, siamo arrivati all'eccesso opposto, nel senso che la crisi congiunturale del credito alimentato dal risparmio ha messo in evidenza un problema particolarmente grave, ma che però non può essere risolto con leggerezza, perchè ha riflessi grandissimi nel complesso delle attività produttive del nostro paese.

Io poi debbo osservare al senatore Pirastu quello che già è stato fatto presente dal Governo alla Camera dei deputati, e cioè che la norma, che stabilisce che ai possessori di buoni postali fruttiferi che ritirano entro l'anno il deposito non venga corrisposto alcun interesse, s'inquadra con quelle che sono le norme vigenti in materia di risparmi vincolati anche sul piano del credito ordinario. I buoni postali fruttiferi rappresentano, per l'appunto, una forma di risparmio vincolato.

P I R A S T U . Lei sa che le banche concedono ugualmente gli interessi.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Le banche possono fare delle facilitazioni; però la norma è che chi ritira un deposito prima del tempo stabilito perde gli interessi sulla somma depositata, non solo dalla data in cui ritira, ma totalmente. Altrimenti, rispetto alla stessa norma vigente per il settore del credito ordinario, verrebbe a crearsi una sperequazione. D'altro canto, la preoccupazione, affacciata alla Camera e riemersa anche in questa sede, del ritiro anticipato di tutti questi depositi postali, in effetti postulerebbe una particolare cautela nei confronti di questa forma di risparmio e, quindi, l'opportunità della norma sopra ricordata; qui, invece, si vorrebbe abolire tale norma, che è una norma fondamentale del settore del risparmio. Il problema, comunque, non si pone sul piano pratico, dato che lo Stato garantisce al cento per cento queste forme di risparmio, il che non avviene per il credito ordinario.

La seconda istanza formulata dal senatore Pirastu, e che, come già alla Camera, il Governo accetta come raccomandazione, anche se non è contenuta in apposito ordine del giorno, è relativa all'uguaglianza dei tassi e alla durata dei finanziamenti per il credito alle opere pubbliche. È un grosso problema perchè, dato che la Cassa depositi e prestiti si differenzia dagli altri istituti di credito, il fatto di metterla sullo stesso piano può dar luogo ad inconvenienti opposti a quelli lamentati. Quindi è un problema che si ricollega ai compiti istituzionali della Cassa nel quadro complessivo del finanziamento delle opere pubbliche.

Prendo atto, dunque, e concludo, che la grande maggioranza dei componenti della Commissione è favorevole al disegno di legge per i riconosciuti motivi di necessità e di urgenza; e prego anche il senatore Franza di voler considerare che se quello che egli ha auspicato fosse possibile attuare in questo momento, sarebbe per primo il Governo a desiderarlo. Ma in questo momento non è assolutamente possibile. Questa è l'unica strada che può essere percorsa, strada peraltro non rovinosa, perchè sono stati predisposti, nello stesso disegno di legge, tutti i criteri prudenziali, che potevano essere previsti in questa sede. Più di questo il Governo non può fare. Prego, pertanto, la Commissione di voler confortare con il suo voto favorevole il disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati, su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:

a) in prestiti a comuni, province, loro consorzi, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;

b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;

d) in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge;

e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;

f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 69 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro, la Cassa è autorizzata, per le sue occorrenze, a prelevare dai fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, somme non superiori complessivamente ad un terzo del saldo, al 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione stessa, del conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, numero 822.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate » (940)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate ».

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono oggi in condizione di esprimere il parere del Governo sui numerosi emendamenti presentati e sul quesito posto dall'onorevole Presidente in ordine ai precedenti di questa particolare forma di intervento dello Stato in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente espropriate.

Solo su un punto, quello relativo alla delega, chiederei una breve sospensiva, in quanto sono in corso tentativi di intesa.

V A L E N Z I . Sarei dell'avviso che, prima che la Commissione, terminata la discussione generale, proceda all'esame degli articoli del disegno di legge, il rappresentante del Governo rispondesse ai quesiti postigli dalla Commissione, lasciando eventualmente in sospeso solo quello della delega (se cioè lo Stato debba corrispondere agli interessati l'anticipazione e assumere la delega a rappresentarli di fronte al Governo tunisino), così da corrispondere alle richieste che da ogni parte ci pervengono ad opera di cittadini italiani rimpatriati dalla Tunisia: è dal 28 febbraio oramai che ci stiamo occupando di questo problema.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* All'articolo 1, primo comma, del disegno di legge in esame, è stato presentato dal senatore Valenzi un emendamento tendente a sopprimere la parola « rimpatriati ». Debbo rifarmi a quanto ho già avuto l'onore di dire alla Commissione, ossia che il Governo non può accogliere questo emendamento perchè lo scopo del provvedimento non è di compensare la perdita subita ma di favorire il reinserimento degli agricoltori espropriati nell'attività produttiva italiana. Tale finalità è il fondamento essenziale del disegno di legge, come peraltro è stato messo in evidenza dall'onorevole relatore. Quindi il Governo non può

accogliere il concetto che le provvidenze previste vengano estese anche a coloro che non sono rimpatriati, perchè ciò va contro la *ratio* fondamentale del disegno di legge e costituirebbe un grave precedente. In sostanza vorrebbe dire chiamare in causa lo Stato italiano, con una prassi che non ha precedenti, perchè i casi finora avutisi e che potrebbero apparire analoghi sono in effetti, come chiarirò poi, nettamente differenziati da quello in esame.

Un emendamento, proposto dal relatore, riguarda sempre il primo comma dell'articolo 1, e mira ad aggiungere, dopo le parole « titolare di proprietà agricole » le altre « o titolari di scorte vive o morte e frutti pendenti ». Il Governo lo accetta, in quanto la norma trova rispondenza negli articoli 3 e 4 della legge tunisina che prevedono la presa di possesso del fondo nelle condizioni in cui si trova nel momento della notificazione del provvedimento di espropriazione.

È stato altresì proposto un emendamento al secondo comma dell'articolo 1: elevare la misura massima dell'anticipazione dal 50 al 70 per cento del valore dei beni. Il parere del Governo è che la misura dell'anticipazione fissata al 50 per cento del valore realizzi un criterio di equità che soddisfi la esigenza immediata del reinserimento dei nostri connazionali nella vita economica italiana e, quindi, la finalità essenziale del disegno di legge. Perciò il Governo non ritiene che ci sia un fondato motivo per elevare una misura che peraltro trova rispondenza nell'unico precedente legislativo — e qui rispondo anche al quesito posto in particolare dall'onorevole Presidente Bertone — che se non è identico è per lo meno analogo all'attuale: la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, concernente la denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica federale popolare jugoslava e recante provvidenze per il relativo indennizzo. L'articolo 1 di tale legge recita: « I titolari di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace (sottolineo il richiamo al Trattato di pace, o nell'antico territorio jugoslavo e che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale o particolare concernente la proprietà in Jugoslavia, sono tenuti a presentare denuncia di tali beni, diritti ed interessi al Ministero del tesoro.

S A L A R I . È la precisazione che avevo chiesto pure io, in riferimento appunto alla Jugoslavia, precedente che mi ricordavo benissimo.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esatto: ho fatto delle ricerche, proprio per essere in grado di rispondere ai quesiti posti rispettivamente dall'onorevole Presidente e dal senatore Salari. L'articolo 1 della legge ricordata termina col disposto: « sono esclusi i beni liquidati dal Governo jugoslavo in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace ». La legge fu emanata in esecuzione del trattato italo-jugoslavo del 23 maggio 1949: ecco un altro riferimento preciso, che non si verifica assolutamente per il disegno di legge in esame, in ordine al quale nessun trattato, nessun accordo è intervenuto.

Il trattato italo-jugoslavo porto alla corresponsione di 75 milioni di dollari, pari a 46 miliardi circa di lire italiane, da parte del Governo jugoslavo a cittadini italiani, a titolo di risarcimento per i danni subiti.

Successivamente, con legge 31 luglio 1952, n. 1131, fu disposta la concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio. Tale anticipazione fu disposta per ovviare, almeno in parte, al danno derivato agli interessati dal ritardo con il quale gli indennizzi venivano pagati. Essa fu contenuta entro il limite massimo del 50 per cento. Nonostante vi fosse un trattato, nonostante fosse stata fissata una somma precisa da rimborsare allo Stato italiano, il limite massimo dell'anticipazione fu stabilito nella misura del 50 per cento, e ad onta di un preciso obbligo per lo Stato italiano, sancito da una legge, tutti elementi che nel caso oggi in discussione non ricorrono. Infatti, se nel

caso dei beni dei cittadini italiani in Jugoslavia il Governo italiano fruiva di tutte le garanzie, nella fattispecie nessuna garanzia specifica assiste il provvedimento. Ragione per cui il Governo è dell'avviso che la misura del 50 per cento nell'anticipazione sia mantenuta anche per evitare che la fissazione di una percentuale più alta porti all'assorbimento da parte di pochi beneficiari di tutte o di gran parte delle disponibilità. Sussiste quindi anche un criterio di equa distribuzione oltre che una serie di ragioni di principo connesse ai precedenti.

Per tutti questi motivi, ripeto, il Governo insiste sul mantenimento della misura del 50 per cento, dichiarandosi contrario all'emendamento sostitutivo proposto.

Altro emendamento riguarda il secondo comma dell'articolo 1, inteso a sopprimere le parole dopo « alle scorte », sostituendole con un nuovo comma del seguente tenore: « Il saggio dell'anticipazione sarà stabilito, caso per caso, in base ai criteri del valore estimativo, dalla Commissione di cui al successivo articolo 4 ». In proposito mi rifaccio alla lunga discussione accesasi su questo punto in una precedente seduta della Commissione. Il Governo considera fondate le preoccupazioni esposte dal relatore e sviluppate dai componenti della Commissione in ordine alla fissazione dei criteri di capitalizzazione, e ritiene che il pericolo che il Governo tunisino possa far riferimento a tali criteri, in relazione anche al limite di anticipazione stabilito agli effetti della copertura, sia da prendere in seria considerazione. Ragione per cui il Governo accede a che i criteri di stima e di valutazione dei beni vengano stabiliti dalla Commissione interministeriale sopra citata.

Vi è poi un emendamento che riguarda l'importo dell'anticipazione fissato dal terzo comma dell'articolo 1 in lire 10 milioni per ogni singolo avente diritto.

M I L I T E R N I , *relatore*. Vorrei proporre un nuovo emendamento a questo proposito, ossia stabilire che l'importo dell'anticipazione sia fissato con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Commissione di cui all'articolo 4.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo sulla formulazione enunciata dal relatore, che in un certo senso concilia le opposte esigenze e fa riferimento ai criteri che saranno adottati dalla Commissione.

Per ciò che riguarda il quarto comma dell'articolo 1 mi riferisco a quanto è stato già detto in sede di discussione generale. Alcuni interventi hanno rappresentato, oltre che il pericolo connesso con la fissazione del saggio di capitalizzazione, anche quello relativo alla determinazione della spesa in lire tre miliardi che, dovendo servire alla corresponsione dell'anticipazione agli aventi diritto all'indennizzo nella misura del 50 per cento del valore dei beni espropriati, andrebbe a configurare aritmeticamente in 6 miliardi l'importo complessivo del risarcimento dovuto dal Governo tunisino. Si è infatti rilevato giustamente che il Governo tunisino potrebbe dire: *Ex ore tuo* . . . e concedere sei miliardi di indennizzo complessivo, mentre in realtà l'importo delle proprietà espropriate è molto superiore a detta cifra.

Però il Governo su questo punto si trova di fronte alla dura necessità di non poter non indicare un onere agli effetti della copertura. Pertanto, da una parte, sopprimere la cifra, come è stato suggerito da qualcuno, non è possibile; ma non è nemmeno possibile, d'altra parte, aumentare da 3 a 6 miliardi, o a cinque, come è stato proposto da altri, lo stanziamento, perchè il Governo non è assolutamente in condizioni di farlo. Debbo però dire, in base a scrupolose indagini compiute, che è pienamente fondato quanto osservato in proposito dal senatore Militerni, ossia che agli effetti della copertura, trovandosi una diversa formulazione, dovrebbe anche bastare l'indicazione di 2 miliardi sul primo bilancio e di un miliardo sull'esercizio successivo, senza incorrere nei pericoli che sono stati accennati. Nè, d'altra parte, si ritiene che complessivamente ci sia bisogno di uno stanziamento notevolmente superiore: cioè si ritiene che questi 3 miliardi — e tale è anche il parere di alcuni interessati — possano già rappresentare una cifra, se non notevole, almeno sensibile, te-

nuto conto che si tratta di una anticipazione fino al 50 per cento del valore dei beni espropriati. Il Governo concorda circa l'opportunità di trovare una formula che eviti il pericolo di un appiglio matematico preciso offerto al Governo tunisino.

F R A N Z A . Nella intestazione si potrebbe dire: « Provvedimenti di immediato intervento in favore di cittadini italiani eccettera.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ma lo stesso risultato si otterrebbe suddividendo lo stanziamento parte su un esercizio e parte sull'esercizio successivo.

F R A N Z A . Però c'è il limite del *quantum,* che sarà sempre noto, mentre, inserendo nell'intestazione la dizione: « Provvedimento di immediato intervento », si capisce che si tratta di un fatto contingente e che poi si provvederà adeguatamente.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Questo è un aspetto formale che però ha un certo riflesso anche sul piano sostanziale. Posso dire in ogni caso che il Governo non ritiene assolutamente di dover affrontare una specie di rompicapo per aumentare la dotazione da 3 a 6 miliardi perchè, dalle indagini fatte, con la somma che è stata prevista e ferma restando la proporzione del 50 per cento del valore dei beni espropriati, si può riuscire a coprire il fabbisogno in base alle stime effettuate, naturalmente molto approssimative poichè è estremamente difficile fare una valutazione esatta. Il Governo ritiene che un finanziamento iniziale di 2 miliardi potrebbe senz'altro coprire la prevedibile spesa per le anticipazioni liquidate nell'esercizio in corso. È da tener presente che non si tratta di una spesa a fondo perduto, ma di una anticipazione, che viene effettuata a titolo di solidarietà nazionale per i rimpatriati fino alla misura indicata e salvo sempre il rimborso al momento della concessione dell'indennizzo da parte del Governo tunisino.

Per la questione della delega ho chiesto la sospensiva perchè in proposito continuano tuttora le trattative.

M I L I T E R N I , *relatore.* Alla fine di questo articolo 1 è stato proposto, dal senatore Valenzi e dal relatore, di aggiungere il seguente comma: « Per gli esercizi successivi potranno essere stabiliti con appositi provvedimenti legislativi gli stanziamenti necessari ».

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io ho esposto delle idee sul piano concettuale; poi si verrà alla formulazione specifica.

Per quanto riguarda l'articolo 3, lettera *c*), riterrei opportuna la sospensiva, perchè la legge tunisina non prevede la surroga e quindi le trattative non potrebbero essere fondate su tale principio senza l'accordo dello Stato tunisino, che non può essere presunto.

Per l'articolo 4 è stato proposto di non costituire una nuova Commissione ma di demandare la materia alla Commissione prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 aprile 1948 n. 521. Su questo punto il Governo è tendenzialmente contrario ma non si irrigidisce in tale posizione. La Commissione cui si fa riferimento nella proposta, costituita a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, in esecuzione dell'articolo 79 del Trattato di pace, non ha ancora terminato i propri lavori. Il Governo ritiene che questa Commissione sia composta di competenti che hanno dato ottima prova fino ad oggi; però essa è in funzione fin dal 1948, praticamente da quasi venti anni. Ma a questo proposito, come ho già detto, il Governo, pur tendenzialmente contrario ad assegnare compiti nuovi ad una Commissione istituita con finalità specifiche collegate con l'articolo 79 del Trattato di pace, si rimette alle decisioni di questa onorevole Commissione. Se essa ritiene che, anzichè istituire una nuova Commissione, si debba far capo a quella già esistente e che non ha ancora terminato i lavori derivanti dai suoi compiti specifici, il Governo non si oppone. Ma è bene che l'ono-

revole Commissione sappia che i criteri di valutazione dei beni espropriati nel 1945 sono profondamente diversi da quelli proposti per le anticipazioni sugli espropri effettuati recentemente in Tunisia. Il Governo aveva ritenuto di prevedere una nuova Commissione proprio in relazione a questa diversità di criteri.

Per l'articolo 5, poi, esiste la proposta del senatore Valenzi di aggiungere un nuovo comma. Il Governo però è contrario a questo emendamento, in relazione alla diversa posizione dei beneficiari del citato decreto n. 521 rispetto a coloro che dovrebbero avvantaggiarsi del provvedimento in esame. Infatti, mentre i primi sono stati indennizzati dei beni che in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace furono trasferiti a Stati esteri in conseguenza della guerra, i secondi ricevono un beneficio che non deriva loro da un diritto. Quelli avevano un diritto specifico in relazione al Trattato di pace; nel caso in esame invece la *ratio* del provvedimento è completamente diversa. Non è che tutto ciò comporti un enorme aggravio, cioè una fortissima diminuzione del gettito per lo Stato, però vi è connessa una questione di principio. I due provvedimenti sono profondamente diversi e quindi il Governo ritiene che i beneficiari del provvedimento in esame non possano essere equiparati a quelli contemplati dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521.

S A L E R N I . L'onorevole Sottosegretario ha affermato che si tratta di due ragioni diverse. Al riguardo desidererei maggiori delucidazioni, per vedere se c'è o meno una incompatibilità tra quelle.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Nel caso dei beneficiari del provvedimento del 1948, vi era l'articolo 79 del Trattato di pace, il quale prevedeva il risarcimento da parte dello Stato italiano; quindi esisteva un debito dello Stato. Qui invece si tratta di una liberalità dello Stato italiano: ed è questa la *ratio* del provvedimento in esame.

C'è un'ultima questione, che non è connessa con emendamenti ma che è stata sollevata dal senatore Bertoli e in modo particolare dal senatore Gigliotti in relazione alla utilizzazione del previsto gettito, per l'esercizio 1965, dei decreti che sono citati nell'articolo 6 inerente alla copertura. Il senatore Gigliotti ricorderà di aver chiesto di avere notizie in ordine all'utilizzazione del gettito dei due provvedimenti, per esaminare se c'era possibilità di una maggiore copertura e per avere indicazioni più precise in ordine all'utilizzazione *pro quota* del loro gettito complessivo. Più esattamente, lo scopo del senatore Gigliotti era di conoscere se, agli effetti di un aumento da 3 a 5 miliardi dello stanziamento, era possibile fare riferimento al gettito dei due provvedimenti citati. Come gli onorevoli colleghi sanno, questa richiesta era stata anche appoggiata dal Presidente della Commissione. In proposito debbo dire che il previsto gettito dei due decreti per il 1965 è già integralmente iscritto per la parte entrata nel bilancio 1965 e preciso che per il primo provvedimento, il decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, è previsto per l'esercizio del secondo semestre 1964 un gettito di un miliardo e mezzo interamente destinato alla copertura del provvedimento in esame; mentre per il decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, si è presunta una entrata di 4 miliardi, sempre per il secondo semestre 1964, destinata per due miliardi e mezzo alla copertura dei provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici e per un miliardo e mezzo alla copertura del disegno di legge in esame. Quindi, in base ai calcoli fatti in sede governativa, non esiste possibilità di copertura, col gettito preventivabile dei due provvedimenti, per portare da 3 a 5 miliardi l'onere complessivo del provvedimento in esame.

Ritengo così di aver risposto a tutti i quesiti. In sede di esame specifico degli articoli si provvederà alla formulazione dettagliata dei singoli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la diligente attenzione prestata a questo complesso disegno di legge.

V A L E N Z I . Il Governo ha tutto il diritto di dire che è contrario all'emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo 1. Però io ho anche il diritto di insistere sulla mia proposta. Vorrei illustrare meglio questo argomento. A questo proposito io penso di non difendere tanto gli interessi di coloro che restano in Tunisia quanto quelli della gente italiana nel suo complesso.

Noi abbiamo dei concittadini che rientrano dalla Tunisia in condizioni molto difficili. Fra essi ci sono alcuni gruppi di famiglie che hanno posizioni abbastanza buone, che permettono loro di viveve in una certa misura (non pensiamo ai soccorsi del Ministero dell'interno). Però ci sono anche alcune categorie di persone che non hanno molti mezzi per vivere in Italia e che forse avrebbero la possibilità di ottenere un lavoro in Tunisia. Se, per esempio, ad un italiano il quale è stato mezzadro o affittuario di una proprietà che è stata espropriata noi riconosciamo il diritto di essere indennizzato per le scorte vive e morte, non facciamo molto per lui; se però egli avesse la possibilità di continuare a lavorare in Tunisia ricevendo ugualmente l'indennizzo, verrebbe a pesare meno sul nostro erario perchè non si troverebbe nella necessità, tornando in Italia, di ricorrere ulteriormente ai soccorsi dello Stato. Io penso che allargando i benefici del disegno di legge a questa categoria, che non è poi molto numerosa, si avrebbe comunque un modo per alleviare il peso che, altrimenti, inevitabilmente finirebbe per cadere sull'erario statale; restando in Tunisia, infatti, questa gente potrebbe continuare a vivere e a lavorare. Non vedo in proposito una grossa spesa, ma vedo invece un vantaggio per il nostro Stato.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei richiamare il fatto che, qualora questa richiesta venisse accolta, verrebbe ad essere profondamente modificata l'impostazione del provvedimento, in quanto non si tratterebbe più di favorire il reinserimento degli agricoltori espropriati nell'attività produttiva italiana, ma di andare incontro a tutti, anche a quelli che sono rimasti in Tunisia. Non è che si abbia una minore considerazione nei confronti di coloro che sono rimasti in Tunisia. Prego la Commissione di voler tener presente questo aspetto, che ritengo fondamentale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunsia, oggetto dei provvedimenti di espropriazione adottati, il 12 maggio 1964, da quel Governo, e che abbiano tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti autorità tunisine, è autorizzata la corresponsione di un'anticipazione.

L'anticipazione sarà corrisposta nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente i suddetti provvedimenti di espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, ad un saggio non inferiore al 15 per cento per i vigneti e non inferiore al 10 per cento per gli altri beni agricoli.

L'importo dell'anticipazione, che in ogni caso non potrà superare in favore di ogni singolo avente diritto la somma di lire dieci milioni sarà recuperato sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale o dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza del relativo ammontare.

Per la corresponsione delle suddette anticipazioni è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Al primo comma è stato presentato dal senatore Valenzi un emendamento tendente ad inserire, dopo la parola « rimpatriati », le altre: « e residenti in Tunisia ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Allo stesso primo comma dell'articolo 1 è stato presentato dai senatori Valenzi e Bertoli e, rispettivamente, dal relatore senatore Militerni un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole: « proprietà agricole », le altre: « o titolari di scorte vive, morte e frutti pendenti ».

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento stesso.

(*È approvato*).

Al secondo comma è stato concordato un emendamento tendente a sostituire le parole: « ad un saggio non inferiore al 15 per cento per i vigneti e non inferiore al 10 per cento per gli altri beni agricoli » con le altre: « secondo i criteri di stima e di valutazione che saranno stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 2 ».

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo su questa formulazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento al secondo comma dell'articolo 1, del quale ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione del terzo comma dell'articolo 1.

M I L I T E R N I , *relatore*. Per questo comma si è concordato di sostituire le parole: « che in ogni caso non potrà superare in favore di ogni singolo avente diritto la somma di lire dieci milioni » con le altre: « nei limiti che saranno fissati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 ».

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non mi pare esatto dire: « L'importo dell'anticipazione sarà recuperato... nei limiti che saranno fissati con decreto del Ministro del tesoro ». Sono due cose diverse. L'importo dell'anticipazione in sostanza è automatico.

M I L I T E R N I , *relatore*. Forse poco fa non siamo stati chiari. Poc'anzi ho letto questo emendamento appunto perchè mi sembrava che, in base al principio che ispira il presente disegno di legge, cioè il principio del reinserimento effettivo del cittadino italiano nelle strutture socio-economiche del Paese d'origine, andasse usato questo parametro del limite non fissato in maniera rigida in dieci milioni dal disegno di legge, ma lasciato caso per caso alla discrezionalità del Ministro del tesoro, che con proprio decreto avrebbe provveduto alla sua determinazione. Se questo principio, che si aggancia all'altro del reinserimento effettivo nell'attività produttiva del cittadino, viene accettato, bene; altrimenti manteniamo il testo originario.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Può sembrare perfino paradossale, ma il Governo è favorevole al mantenimento del limite; d'altra parte penso che debbano essere agevolati fino ad un certo limite un po' tutti e che debba essere evitato il pericolo che le disponibilità siano prosciugate da pochi elementi.

M A R T I N E L L I . E allora può restare il testo così com'è.

A R T O M . Meglio non mettere la parola « dieci milioni » perchè può dare l'impressione al Governo tunisino che il valore massimo sia di 20 milioni. Si potrebbe adottare la formula generale: L'importo dell'anticipazione, che in ogni caso non potrà superare i limiti che saranno fissati con decreto del Ministro... ».

P R E S I D E N T E . Ma è troppo vaga e generica, questa formula.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La questione è questa: che il Ministro è già chiamato in causa per un'infinità di cose, a cui si vorrebbe aggiungere, ora, quella di stabilire il limite massimo di un'anticipazione, i cui criteri sono affidati alla Commissione. Io pregherei di considerare la disarmonia di questi emendamenti che sono contrastanti: da una parte diamo poteri alla Commissione, dall'altra diamo mandato al Ministro.

Quanto all'osservazione del senatore Artom, debbo ripetere che, siccome non potevamo mettere a disposizione di più, abbiamo cercato di favorire la massa, non solo pochi grossi proprietari.

A R T O M . Si potrà dire che noi abbiamo mantenuto l'anticipazione fino al massimo del 50 per cento, ma senza escludere che possiamo superare il 50 per cento. In ogni modo credo che nei confronti del Governo tunisino sarebbe una cosa opportuna e lo stesso Sottosegretario lo aveva riconosciuto nel suo primo intervento.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Dire che il limite massimo debba essere stabilito dal Ministro, mi pare che non sia armonico: o si demandano tutti i criteri alla valutazione del Ministro, su parere della Commissione, oppure non vale la pena di introdurre facoltà non chiare al Governo. Il Governo si permette di suggerire di lasciare le cose come sono.

V A L E N Z I . Noi abbiamo fissato l'anticipazione nel limite del 50 per cento, che in ogni caso, per ogni singolo avente diritto, non potrà superare la somma di 10 milioni. Io credo che questa somma sia abbastanza forte, almeno sufficiente per far vivere una famiglia di piccoli proprietari per qualche mese, ma se uno di essi dovrà avere un rimborso, mettiamo di due milioni, con il 50 per cento, ne avra uno.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro. Si* tratta comunque di un'anticipazione, non di un rimborso. Io però, nonostante le ragioni esposte, sarei del parere che se la Commissione supera le difficoltà inerenti alla fissazione del limite dell'anticipazione, poi l'entità della spesa globale è a sua volta un limite matematico.

F R A N Z A . Ma la formula della Camera era buona.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io sarei del parere di lasciarla com'è.

A R T O M . Dovremmo concordare una formula che potesse rispondere alle varie esigenze.

P R E S I D E N T E . Trovare una formula che concilii tutti i pensieri della Commissione mi sembra impossibile.

A R T O M . Sarebbe molto pericoloso, nei confronti del Governo tunisino, lasciare l'impressione che il massimo dell'indennità da concedersi è di 10 milioni.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo potrebbe anche accettare questo rinvio delle due questioni alla determinazione del Ministro del tesoro, con suo decreto. Però io non posso non far presente che allora l'indicazione della spesa complessiva avrebbe un significato completamente diverso.

M I L I T E R N I , *relatore.* Io credo che in questo momento abbiamo dimenticato di avere concordato, poc'anzi, insieme, l'opportunità di aggiungere, al punto opportuno, quel tale emendamento: « Per gli esercizi successivi potranno essere stabiliti, con appositi provvedimenti legislativi, gli stanziamenti necessari ».

Ora, quando noi aggiungiamo questa norma, l'indicazione dei tre miliardi assume veramente il carattere, di cui parlava il senatore Franza, di un primo immediato intervento. E in questo limite dei tre miliardi il Ministro del tesoro, con proprio decreto, ispirandosi al principio del reinserimento del connazionale nell'economia del pae-

se, fissa, in base ai criteri suggeriti dalla Commissione, l'anticipazione.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Siamo d'accordo.

M I L I T E R N I , *relatore.* E allora resterebbe: « l'importo dell'anticipazione che sarà fissato con decreto del Ministero del tesoro su proposta della Commissione di cui all'articolo 2, sarà recuperato sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale e (e non « o » come è erroneamente scritto sullo stampato) dovrà essere restituito dall'interessato, ecc. ecc. ».

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io qui debbo fare una piccola riserva, perchè siccome ho chiesto una breve sospensiva sulla questione della delega al Governo, a seconda del come sia risolta la questione stessa, potrebbe rendersi necessaria qualche leggera modifica. La riserva è collegata alla più grossa, già chiesta.

A R T O M . Vorrei sapere se l'emendamento da approvarsi dovrà essere: « L'importo dell'anticipazione che sarà fissato con decreto ecc. », oppure: « L'importo dell'anticipazione sarà fissato nei limiti stabiliti con decreto, ecc. ».

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ritengo si debba usare la seconda formulazione; però vi sono due limiti, cioè la percentuale di limite del 50 per cento e il limite massimo rimborsabile ad ogni singolo.

La soluzione, in verità, soddisfa fino ad un certo punto, se il Ministro del tesoro non deve poi essere libero di agire, naturalmente nei limiti dello stanziamento.

F R A N Z A . In base all'articolo 76 della Costituzione, dando una delega dobbiamo pur fissarne i criteri.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il pericolo è, stabilendo dei criteri, di mettere nelle mani del Governo tunisino una norma che poi gli consenta di agire contro gli interessi dei nostri connazionali. Siamo pertanto mossi da una grossa preoccupazione, dato che non vi è a sostegno alcun precedente legislativo.

A R T O M . Non mi sembra che la eccezione del senatore Franza, dal punto di vista costituzionale, sia esatta, perchè affermando che l'anticipazione sarà corrisposta nella misura massima del 50 per cento del valore abbiamo già stabilito una discrezionalità e un limite all'azione del Governo. Non si tratta, però, di una delega vera e propria, ossia di un potere di legiferare, bensì di una facoltà di cui servirsi caso per caso. Quindi, stabilire criteri che concernano tale discrezionalità non costituisce delega legislativa, ma un compito amministrativo, una restrizione comunque.

P R E S I D E N T E . Dò lettura del terzo comma dell'articolo 1 nel seguente nuovo testo concordato, che mi è stato ora consegnato dal relatore:

« L'importo dell'anticipazione, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sarà recuperato sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale e dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza del relativo ammontare ».

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il nuovo testo del terzo comma dell'articolo 1 del quale ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

M I L I T E R N I , *relatore.* Ritengo sia opportuno aggiungere all'articolo 1 un quinto comma del seguente tenore: « Per gli esercizi successivi potranno essere stabiliti con appositi provvedimenti legislativi e iscritti nel bilancio dello Stato gli stanziamenti necessari ». Tale comma tiene conto anche di un emendamento proposto dai senatori Valenzi e Bertoli.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo testè proposto dal relatore e accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dopo gli emendamenti testè apportati.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il valore dei beni di cui al precedente articolo — e con i criteri ivi indicati — è determinato dalla Direzione generale del Catasto e Servizi erariali del Ministero delle finanze.

La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale, di cui al successivo articolo 4, nominata con decreto del Ministro del tesoro, la quale determina l'importo dell'anticipazione in lire italiane, al cambio risultante alla data del 12 maggio 1964.

La Direzione gneerale del tesoro dà esecuzione alle deliberazioni della Commissione curando la emissione dei relativi ordini di pagamento.

M I L I T E R N I , *relatore.* In ordine a questo articolo vi è la proposta di identificare la Commissione interministeriale con quella già costituita. Il relatore si rimette al parere della Commissione, pur ritenendo che le osservazioni dell'onorevole rappresentante del Governo siano valide e accettabili. Peraltro, per completezza di informazione, deve dire che la richiesta di demandare l'attività di cui al presente disegno di legge alla Commissione costituita per l'applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace viene dagli stessi interessati, i quali ritengono che tale Commissione, avendo acquisito una lunga esperienza, possa entrare in attività senza periodo di rodaggio e quindi garantendo un avvio più rapido della attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Mi sembra sia bene demandare ogni attività alla Commissione già costituita, evitando che ve ne siano due.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si tratta di una Commissione già da 20 anni funzionante, con competenza specifica e che ha avuto modo di compiere numerosi viaggi per effettuare studi nelle varie località.

V A L E N Z I . D'accordo sulla proposta del relatore; infatti io stesso avevo chiesto l'aumento del numero dei componenti la Commissione prevista dal disegno di legge in esame. Piuttosto sarei dell'avviso che la nuova Commissione fosse composta sul tipo dell'altra, ma non con le stesse persone.

P R E S I D E N T E . Così facendo, finiremmo per averne due di Commissioni.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ho già detto che la Commissione funzionante da vent'anni ha lavorato su criteri e con norme che sono profondamente diversi da quelli concernenti i rimpatriati dalla Tunisia. Peraltro, ho ammesso che tale Commissione è composta di persone che hanno operato con competenza e con piena soddisfazione di tutti.

V A L E N Z I . Io non faccio questione di persone ma di uno stesso tipo di Commissione.

A R T O M . Se non sbaglio, la Commissione già costituita e quella da costituire dovrebbero avere una identica composizione.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* La differenza consiste nel numero dei rappresentanti degli aventi diritto, fattore importante. Cioè è stato invocato un aumento del numero dei rappresentanti degli aventi diritto in modo da arrivare a costituire una proporzione del 50 per cento o poco meno rispetto agli altri componenti.

M I L I T E R N I , *relatore*. A me sembra che più opportunamente il problema potrebbe essere trattato in sede di esame dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E . In relazione a questa osservazione del relatore, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni perduti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà dei beni;

c) una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprietà espropriate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale.

M I L I T E R N I , *relatore*. Dovremmo accantonare questo articolo, poichè vi è la questione della delega, in ordine alla quale il Governo ha chiesto una sospensiva.

A R T O M . Io propongo di approvare intanto il primo comma e, del secondo, le lettere *a*) e *b*).

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Metto ai voti le lettere *a*) e *b*) del secondo comma.

(*Sono approvate*).

Resta inteso, allora, che la deliberazione sulla lettera *c*) è rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 4.

La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 2 sarà composta di:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, vicepresidente;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe, in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La Commissione compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

M I L I T E R N I , *relatore*. Per quanto si riferisce all'articolo 4 dobbiamo specificare la composizione della Commissione, oppure fare riferimento alla Commissione prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, istituita in esecuzione dell'articolo 79 del trattato di pace.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei che fossero messe in evidenza le diverse finalità delle due Commissioni; qui, per esempio, non si capisce perchè i rappresentanti del Ministero degli affari esteri debbano essere portati a due; in ogni caso, portare da due a cinque i rappresentanti delle categorie interessate è troppo; anche se vogliamo che vi siano dei cittadini conoscitori dell'ambiente tunisino agli effetti delle stime, basta che siano in due, anche per non far sorgere sospetti.

V A L E N Z I . Non era stato con l'intenzione di rovesciare la maggioranza che avevo proposto di portare a due i rappresentanti del Ministero degli esteri e a cinque i rappresentanti delle diverse categorie dei cittadini, ma solamente per dare a questi cittadini la certezza di essere tutelati e per portare un maggior numero di competenze ai lavori della Commissione.

F R A N Z A . Abbiamo già approvato un emendamento al fine di tutelare la Commissione che andiamo a nominare. I rappresentanti dei vari Ministeri dovranno pervenire ad un risultato concreto, che è quello dell'imposta da liquidare, con criteri che non siano solamente meccanicistici, ma con criteri di stima e di valutazione, e questa Commissione non potrà essere nè quella prevista dal trattato di pace, nè quella prevista dal disegno di legge in discussione. Bisogna nominare una Commissione in cui i tecnici siano in prevalenza, per cui riterrei opportuno non deliberare in questo momento, ma rinviare la decisione al riguardo.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo far osservare al senatore Franza che le sue osservazioni sarebbero giuste se non vi fosse il terz'ultimo comma dell'articolo, che dice: « Con decreti del Ministero per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

F R A N Z A . Solo in casi eccezionali potranno essere chiamati, e non avranno diritto al voto.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione è diversa. Il senatore Valenzi ha aumentato il numero dei rappresentanti con diritto al voto; questo sarebbe stato giusto ove si fosse trattato di un debito dello Stato connesso al trattato di pace: ma qui si tratta di un atto di liberalità dello Stato, che è logico abbia la maggioranza.

P R E S I D E N T E . Anche io sono del parere che cinque rappresentanti degli aventi diritto siano troppi, ne bastano tre.

A R T O M . Mettiamo tre, perchè è vero che nell'altra Commissione sono cinque, ma sono chiamati a valutare stime diverse.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora, se nessun altro chiede di parlare pongo in votazione l'emendamento all'ultimo alinea del primo comma dell'articolo 4, sostitutivo delle parole « due rappresentanti delle categorie interessate » con le altre « tre rappresentanti delle categorie interessate ».

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 4 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Analoga disposizione era nel citato provvedimento concernente i beni italiani passati alla Jugoslavia, ma le provvidenze erano in relazione al trattato di pace; ho già detto che in sede del Ministero delle finanze si sta stabilendo l'onere relativo, per cui chiedo il rinvio della decisione su questo articolo per poter esprimere il parere sull'emendamento proposto.

V A L E N Z I . Si è richiamto più volte l'articolo 79 del trattato di pace per dimostrare che la situazione del 1948 non è quella di adesso; però l'argomentazione potrebbe anche essere capovolta e questo elemento deve essere tenuto in considerazione; perchè ora i rimpatriati dalla Tunisia non debbono essere indennizzati alla stessa maniera con cui vennero indennizzati gli altri?

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono grato al senatore Valenzi che ha ritenuto valide le eccezioni del Governo; quindi, siccome dobbiamo tornare sull'argomento, in quella sede darò il parere definitivo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la deliberazione sull'articolo 5 è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 6.

All'onere di lire 3.000.000.000, previsto dall'articolo 1 ed a quello per la Commissione di cui all'articolo 4, quest'ultimo valutabile in lire 6.000.000 in ragione di anno, si provvede col gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito nella legge 15 settembre 1964, n. 762, e, per la differenza, con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito, con modificazioni, nella legge 15 settembre 1964, n. 763.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze » (1074) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V E T R O N E , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* A questo provvedimento non sono stati presentati emendamenti da parte del Governo, bensì sono stati presentati emendamenti d'iniziativa parlamentare che sono stati approvati dalla Camera dei deputati.

Nel disegno di legge in esame vi sono unicamente delle inesattezze, dovute al coordinamento del testo emendato, che dovrebbero essere rettificate. Volendo, si potrebbe approvare anche così com'è.

Se la Commissione, però, intende prendere in esame eventuali emendamenti, vorrei pregare l'onorevole Presidente di procedere a tale esame questa mattina stessa, altrimenti ci sarebbe un ritardo eccessivo.

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti, però, non sono ancora stati presentati formalmente.

P E L L E G R I N O . Li presenterò io. Essi riguardano gli articoli 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 nonchè il quadro n. 3 allegato al disegno di legge.

V E T R O N E , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Bisognerebbe provvedere alla copertura.

B E R T O L I . Noi potremmo anche cominciare a discutere il provvedimento e andare avanti fino a questo pomeriggio, se questo portasse alla conseguenza di farlo approvare; ma poichè per discuterlo seriamente dobbiamo tener conto degli emendamenti fatti propri dai membri della Commissione — e questo vuol dire che il provvedimento dovrà tornare alla Camera dei deputati e che non potrà essere approvato prima del 27-28 di questo mese — il problema della copertura resta intatto ed il Governo vi deve provvedere. Non vedo la ragione, quindi, di affrettare l'esame del disegno di legge dal momento che questo ci porterebbe unicamente a varare una legge fatta male.

R O D A . Vi è una difficoltà che desidero far presente. Perdere quindici giorni di tempo, secondo il mio punto di vista, significa tenere ancora in sospeso, oltre il dovuto, la sistemazione di questo organico, la sistemazione, cioè, di alcune centinaia di persone che sono interessate al disegno di legge in esame.

Io sono d'accordo, pertanto, con gli onorevoli senatori che hanno parlato prima di me nel chiedere di non fare la discussione questa mattina, in quanto si tratta di un provvedimento che non può essere discusso in mezz'ora, ma vorrei pregare l'onorevole Presidente di rimandarla a domani mattina.

B E R T O L I . Secondo quanto mi risulta, la Camera dei deputati non potrà prendere in esame il provvedimento in questi giorni.

V E T R O N E , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Onorevole Presidente, io mi sono permesso di insistere affinchè il provvedimento venisse esaminato questa mattina per venire incontro al personale che non dipende dall'Amministrazione finanziaria, ma che tale Amministrazione dovrà assorbire. Infatti il disegno di legge riguardava la costituzione degli organici della Direzione Generale per la meccanizzazione e non prevedeva la norma relativa alle 610 unità dell'Istituto centrale di statistica, che è stata inserita successivamente.

Ora, l'urgenza dell'approvazione del provvedimento dipende proprio da questa ultima norma in quanto si tratta di elementi che attualmente sono resi inutilizzati presso l'Istituto centrale di statistica essendo terminate tutte le operazioni relative al censimento.

Era doveroso, da parte mia, fare questa dichiarazione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta termina alle ore 12,40*).

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari